

Decreto esecutivo
concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di
emergenza epidemiologica da COVID-19
 (del 15 aprile 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- considerato lo stato di necessità dichiarato con la risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 dal Consiglio di Stato per tutto il territorio del Cantone Ticino, poi prorogato con risoluzioni n. 1648 del 27 marzo 2020 e n. 1826 del 15 aprile 2020;
- preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'articolo 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012;
- preso atto delle previsioni attuali sull'evoluzione dell'epidemia causata dal coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane;
- considerati l'impatto della situazione di emergenza sulle attività economiche e la necessità di attenuare in via temporanea alcune norme procedurali per agevolare le attività economiche;
- visto l'articolo 40 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012,

decreta:

Art. 1 In deroga all'articolo 39 capoverso 4 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte il cui giorno determinante per l'emittente è il 30 settembre 2019 o una data successiva.

Art. 2 Le ditte che non dispongono di tali attestazioni possono presentare un'autocertificazione che attesti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte al 30 settembre 2019, senza riguardo al limite di 10'000 franchi stabilito nell'articolo 39a capoverso 2 RLCPubb/CIAP; il committente mantiene la facoltà di indagine secondo l'articolo 39a capoversi 3 e 4 RLCPubb/CIAP.

Art. 3 L'applicazione dell'articolo 34 capoverso 3 RLCPubb/CIAP è sospesa e vale quanto segue: se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, l'idoneità dell'offerente è ammessa se le qualifiche secondo l'articolo 34 capoverso 2 RLCPubb/CIAP nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione sono adempiute:

- a) per le commesse edili e relative attività di progettazione e direzione lavori, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima;
 - b) per le altre commesse di servizio, da un collaboratore impiegato il quale fungerà da responsabile e garante della qualità della commessa;
- con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

Art. 4 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.¹

²Esso è applicabile alle procedure nelle quali l'offerta è stata presentata dopo l'11 marzo 2020.

Pubblicato nel BU **2020**, 139.

¹ Entrata in vigore: 17 aprile 2020 - BU 2020, 139.